

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2000

recante approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e cioè la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e il Molise che beneficia del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1 in Italia

[notificata con il numero C(2000) 2050]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2002/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato previsto all'articolo 147 del trattato, del comitato per le strutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei quadri comunitari di sostegno.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che lo Stato membro presenti alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, un piano di sviluppo il cui contenuto è precisato all'articolo 16 del regolamento medesimo.
- (3) In virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione, sulla base del piano di sviluppo regionale presentato dallo Stato membro, nel quadro del partenariato definito all'articolo 8 dello stesso regolamento e d'intesa con lo Stato membro interessato, definisce un quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari.
- (4) Il governo italiano ha presentato alla Commissione, in data 6 ottobre 1999, il piano di sviluppo regionale per la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e per il Molise che beneficia del

sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale piano comprende gli elementi di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari prescelti nonché indicazioni relative alla partecipazione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «orientamento», dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano.

- (5) Il quadro comunitario di sostegno è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato.
- (6) La Commissione ha accertato che il quadro comunitario di sostegno è stato definito conformemente al principio dell'addizionalità.
- (7) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti a garantire, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti.
- (8) La BEI è stata associata all'elaborazione del quadro comunitario di sostegno conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (9) La partecipazione finanziaria della Comunità disponibile per l'insieme del periodo e la sua ripartizione annuale sono definite in euro. La ripartizione annuale deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità è già stata oggetto di un'indicizzazione pari al 2 % annuo. Tale partecipazione potrà essere rivista a metà percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere conto sia dell'evoluzione effettiva dei

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

prezzi, sia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, ed all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

- (10) Al fine di tenere conto del ritmo di realizzazione sul territorio degli assi prioritari del documento unico di programmazione, la ripartizione degli importi fra gli assi prioritari deve poter essere adeguata, in accordo con lo Stato membro interessato, in funzione delle necessità, entro un limite prestabilito,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Puglia, della Sardegna e della Sicilia, interessate dall'obiettivo 1 e nel Molise che beneficia del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi:

- a) gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta dei Fondi strutturali comunitari e degli Stati membri, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione ex ante dell'impatto atteso e della loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali quali la strategia per lo sviluppo dell'occupazione in Italia.

Gli assi prioritari in questione sono i seguenti:

Asse 1: Risorse naturali.

Asse 2: Risorse culturali.

Asse 3: Risorse umane.

Asse 4: Sistemi locali di sviluppo.

Asse 5: Città.

Asse 6: Reti e nodi di servizio.

Asse 7: Assistenza tecnica;

- b) l'indicazione dei programmi operativi da attuare, con particolare riguardo ai loro obiettivi specifici e alle priorità stabilite;

- c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e privati previsti dall'Italia; il piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1; il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per il quadro comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;

- d) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno riguardanti la designazione dell'autorità di gestione e le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti ai comitati di sorveglianza;

- e) la verifica ex ante del rispetto dell'addizionalità e le informazioni relative alla trasparenza dei flussi finanziari;

- f) l'indicazione sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione dell'intervento.

2. Il piano finanziario precisa il costo totale degli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 50 826 119 000 EUR per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi strutturali, pari a 21 638 179 000 EUR.

Il fabbisogno finanziario nazionale risultante, pari a 18 273 995 000 EUR per il settore pubblico e 10 913 945 000 EUR per il settore privato, può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di credito.

A titolo indicativo, la ripartizione previsionale iniziale tra i Fondi strutturali, del totale della ripartizione comunitaria disponibile, è la seguente:

— FESR: 14 276 534 000 EUR

— FSE: 4 092 696 000 EUR

— FEAOG, sezione «orientamento»: 2 982 626 000 EUR

— SFOP: 286 323 EUR

3. Durante l'esecuzione del piano di finanziamento, l'importo (per l'intero periodo) dei costi totali o della partecipazione dei Fondi relativa ad un asse prioritario o a un intervento, può essere oggetto di adeguamento, in accordo con lo Stato membro, entro un limite del 25 % di ciascun asse prioritario, o di una percentuale più elevata, a condizione che l'im-

porto non superiori 60 milioni di EUR e che sia rispettata la partecipazione totale dei Fondi indicata al paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2000.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione
